

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02084/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2084 del 2018, proposto da “Buono energia società agricola” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Caponnetto e Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;

nei confronti

Azienda agricola Tararà Enzo e Salvatore non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018 con cui il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha approvato, tra gli altri, l'elenco

regionale definitivo rettificato delle domande di sostegno non ammissibili al finanziamento della “Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” - programma di Sviluppo rurale della Sicilia 2014/2010, nella parte in cui in cui ha dichiarato irricevibile la domanda (n. 7) proposta da Milia Carmelo n.q.;

- del D.D.S. n. 3507 del 16/11/2017, con allegato elenco provvisorio delle istanze non ricevibili;
- del D.D.G. n. 1501/2018, pubblicato il 26/6/2018, con il quale veniva confermato l'elenco delle domande irricevibili, poi rettificato con il D.D.G. 1910 indicato al sub 1);
- di ogni altro atto e/o provvedimento eziologicamente connesso a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 2438 del 23 novembre 2018, eseguita il 21 gennaio 2019;

Vista la memoria della ricorrente;

Vista l'ordinanza cautelare n. 113 del 24 gennaio 2019;

Vista la memoria della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del 13 febbraio 2020, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto il D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018 con cui il Dipartimento regionale dell'agricoltura ha approvato l'elenco regionale definitivo rettificato delle domande di sostegno ammissibili al finanziamento a valere sulla “Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” - programma di Sviluppo rurale della Sicilia 2014/2010, nella parte in cui la società ricorrente è stata inserita tra quelle non ammissibili;

Considerato che, ai fini della decisione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d'integrare il contraddittorio entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale e malgrado l'assenza di un'istanza di parte, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web www.psr Sicilia.it/2014-2020, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di differire la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2020, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione; differisce la trattazione del merito del ricorso

all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2020, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Consigliere

L'ESTENSORE

Aurora Lento

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO